

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 12

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 13

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 170 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 13

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 18

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri 14

Sui lavori della Commissione 14

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (*Rinvio del seguito dell'esame*) 14

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

ALLEGATO 2 (*Emendamenti*) 21

AVVERTENZA 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5, gli articoli aggiuntivi 1.0600 e 7-undecies.0603 della Commissione e gli emendamenti 2.601-undecies.600 e 7-undecies.602 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede alla presidenza di rimettere alla Commissione plenaria l'esame in sede consultiva, per il parere alla Commissione giustizia, del testo unificato delle proposte di legge C. 825 e abbinate, recante disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione, del quale il comitato permanente per i pareri ha avviato la discussione. Si tratta infatti di un provvedimento di particolare delicatezza sotto il profilo della costituzionalità, per il quale sarebbe forse opportuna una riflessione dell'intera Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto della richiesta, avverte che il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione per la giornata di martedì 16 febbraio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2010.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), la quale tiene conto di alcuni problemi rappresentati da una parte dall'associazione dei parenti delle vittime di capodanno e dall'altra dalle associazioni dei produttori dei fuochi d'artificio. Ringrazia inoltre il sottosegretario Mantovano per il lavoro di mediazione svolto in una materia tecnica come quella interessata dal provvedimento in esame e per la disponibilità ad attendere il parere parlamentare anche oltre il termine di scadenza.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO sottolinea come, alla base della proposta di parere del relatore, vi sia un lungo e complesso confronto tecnico non solo con le associazioni dei fabbricanti e importatori dei prodotti pirotecnici, ma anche con le associazioni dei consumatori, degli armaioli e dei trasportatori, il quale ha permesso di ottenere una visione d'insieme dei problemi connessi all'attuazione della direttiva e della norma di delega che ne ha previsto il recepimento. Il risultato può ritenersi soddisfacente per tutti, in quanto consente di individuare un giusto equilibrio tra l'esigenza di pubblica sicurezza e l'esigenza di non porre all'attività imprenditoriale ostacoli inutili o formalistici.

Alessandro NACCARATO (PD) ringrazia il relatore ed il Governo per il lavoro svolto, sottolineando in particolare l'importanza della prima condizione. Prean-

nuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione del Comitato permanente per i pareri.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Partito Democratico entra a far parte del Comitato permanente per i pareri il deputato Maurizio Turco in sostituzione del deputato Salvatore Piccolo, che ha cessato di far parte della Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Gianclaudio BRESSA (PD) segnala l'esigenza di valutare la possibilità di richiedere che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile, approvato dal Senato, sia assegnato alle Commissioni riunite I e VIII in sede referente. Ritene, infatti, che vi sia certamente la competenza della I Commissione considerato che il provvedimento assegna ad una società funzioni che

erano proprie di un dipartimento della Presidenza del Consiglio.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che il provvedimento richiamato dal collega Bressa non risulta ancora trasmesso alla Camera dei deputati.

Ritiene quindi che, una volta trasmesso alla Camera il predetto disegno di legge, sarà possibile valutare la questione posta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenendo comunque conto che la materia dei rifiuti e della protezione civile rientra tra gli ambiti di competenza della VIII Commissione Ambiente e che, in passato, i provvedimenti vertenti sulla suddetta materia sono stati assegnati a tale Commissione.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, in considerazione dell'assenza della relatrice sul provvedimento in titolo, deputata Souad Sbai, impossibilitata a partecipare ai lavori di oggi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 2*) sui quali invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere. Ricorda che, in caso di approvazione dell'emendamento Amici 1.1, soppressivo dell'articolo unico di cui si compone la proposta di legge, si intenderà deliberato mandato al relatore a riferire in senso contrario all'Assemblea.

Maria Piera PASTORE (LNP) fa presente che il suo gruppo intende sottoscrivere l'emendamento Bressa 1.1.

Giuseppe CALDERISI (PdL) intende fare presente – se può essere di ausilio ai fini dell'*iter* del provvedimento in esame – che il gruppo del Popolo della Libertà conferma una valutazione contraria sulla proposta di legge in titolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'emendamento Tassone 1.2.

Rileva peraltro che, se l'intento dei proponenti del provvedimento in titolo è quello di affrontare la questione del potenziamento del ruolo dei consigli provinciali e comunali, questo potrà avvenire nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma degli enti locali C. 3118, di cui la I Commissione dovrebbe avviare a breve la discussione ovvero, compatibilmente con le regole di ammissibilità degli emendamenti previsti dal regolamento della Camera, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2010 (C. 3146).

Ribadisce, in ogni modo, la contrarietà ad un provvedimento che smantella i principi generali della legge n. 81 del 1993, recante elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e provinciale, che ha dato risultati molto positivi. Evidenzia come non sia in alcun modo in discussione il principio di elezione diretta che, invece, il meccanismo della sfiducia costruttiva rischia di minare.

Pierangelo FERRARI (PD) nel richiamare quanto già evidenziato nel corso del

dibattito, in merito ai profili di complessità del tema affrontato dalla proposta di legge in titolo, riconosce la positività di aver affrontato una questione di rilievo. Ritiene quindi che, pur non condividendo le soluzioni ipotizzate, sia da affrontare il nodo posto con il provvedimento in esame, che porta a discutere il tema dei pesi e dei contrappesi nell'ambito dei poteri assembleari e di governo in ambito locale.

Auspica, quindi, che il relatore accolga l'invito rivolto dal collega Calderisi ad approfondire il tema trattato dalla proposta di legge in esame in un'altra sede.

Mario TASSONE (UdC) prende atto di quanto emerso dal dibattito odierno e della disponibilità espressa ad individuare una sede alternativa in cui affrontare la problematica posta con il provvedimento in titolo, evitando di approvare un emendamento meramente soppressivo del testo.

Fa presente che, nel momento in cui ha elaborato la proposta di legge in discussione, era consapevole delle logiche che caratterizzano i dibattiti politici e degli orientamenti dei gruppi. Deve tuttavia prendere atto di alcuni aspetti di ambiguità che sono emersi nel corso dell'*iter* parlamentare. La proposta di legge, infatti, è volta ad intervenire per affrontare un'esigenza sentita da tutti, senza alcuna intenzione di creare un *vulnus* nel principio dell'elezione diretta. La finalità è infatti quella di risolvere patologie che possono influire sulla vita istituzionale degli enti locali, salvaguardando l'interesse dei cittadini.

Ritiene che le recenti vicende che hanno riguardato il comune di Bologna siano esemplificative di quanto testé rappresentato, in cui la discussione riguarda la durata del mandato del commissario mentre i consiglieri comunali hanno tutti cessato le loro funzioni a causa di una vicenda che ha riguardato il sindaco della città.

Evidenzia che nel proprio emendamento 1.2 si fa riferimento ad un termine di 12 mesi, così da non infrangere il principio dell'elezione diretta. Deve tutta-

via prendere atto del respingimento sostanziale di tale impostazione da parte dei gruppi presenti in Commissione.

Ritiene, quindi, che affrontare in Assemblea le questioni che riguardano la proposta di legge in titolo sarebbe importante per svolgere un dibattito specifico sulle problematiche evidenziate. Per quanto riguarda l'esame in Commissione, avrebbe preferito che tutti i gruppi avessero seguito un atteggiamento analogo a quello del Popolo della Libertà — che ha comunque lasciato aperto un confronto sulle tematiche in questione — e che alcuni gruppi non si fossero affrettati a sottoscrivere l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo unico.

Ci si trova di fronte ad una materia tuttora *in fieri* e una chiusura precostituita da parte dei gruppi non aiuta a svolgere un lavoro di approfondimento importante per il Paese.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore a pronunciarsi sulla possibilità, che è stata prospettata negli interventi testé svoltisi, di approfondire ulteriormente i contenuti del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC), *relatore*, nel prendere atto della disponibilità di parte della maggioranza a riprendere il filo del discorso nell'ambito dell'esame del cosiddetto codice delle autonomie, esprime rammarico per la sottoscrizione, da parte della Lega Nord Padania, dell'emendamento soppressivo del Partito democratico, che impedisce ogni riflessione sulla nuova proposta avanzata dal deputato Tassone con l'emendamento 1.2. Questo contiene alcuni elementi di novità rispetto alla proposta iniziale. L'emendamento distingue infatti l'ipotesi in cui la mozione di sfiducia sia motivata sulla base di impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti: in questo caso, l'emendamento prevede che l'approvazione della mozione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e lo scioglimento dei rispet-

tivi consigli se viene designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia un componente del consiglio comunale o provinciale, vale a dire un soggetto scelto dal corpo elettorale al momento delle elezioni. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vicesindaco o il vicepresidente della provincia in carica, ossia persone che, in quanto nominate dal sindaco e quindi suoi fiduciari, hanno una legittimità per così dire derivata. Inoltre l'emendamento prevede che, in ogni caso, la sostituzione del sindaco o presidente eletto sia temporanea ed entro dodici mesi si proceda allo scioglimento dell'ente al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Prende atto che tutto questo non è stato valutato e che i gruppi del Popolo della libertà, del Partito democratico e della Lega Nord Padania tributano un omaggio al bipolarismo duro e puro. Nell'esprimere l'auspicio che si siano valutate fino in fondo le conseguenze, accede alla soluzione, emersa dal dibattito odierno, di rinviare l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), intervenendo per una precisazione, sottolinea che il suo gruppo ha dichiarato la propria contrarietà al provvedimento fin dall'inizio. Ringrazia in ogni caso il deputato Tassone per aver sollevato il problema del ruolo dei consigli comunali e provinciali nell'attuale assetto di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia.

Maria Piera PASTORE (LNP), intervenendo a sua volta per una precisazione, sottolinea che la sottoscrizione dell'emendamento Amici 1.1 è la naturale conseguenza della posizione di contrarietà al provvedimento che il suo gruppo ha dichiarato fin dall'inizio e motivato nel corso del dibattito. Ribadisce che l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, come anche del presidente della regione, costituisce un principio fondamentale del sistema attuale oltre che una riforma della massima importanza. Sarebbe sbagliato limitarne la portata permettendo al consiglio comunale di sosti-

tuire con una mozione il sindaco o il presidente di provincia eletti dal corpo elettorale. L'emendamento Tassone 1.2 non cambierebbe la sostanza del provvedimento in quanto esso comunque prevede che dopo la decadenza del sindaco non si vada subito alle urne, come invece è necessario. Tra l'altro, l'emendamento in questione non dice che le elezioni si tengono « entro dodici mesi », come affermato dal relatore, bensì « decorsi dodici mesi », che è ben altra cosa. Il relatore non può quindi accusare la Lega Nord Padania di non aver neppure preso in considerazione la proposta di legge o l'emendamento. Il suo gruppo, in ogni caso, è disponibile a discutere del problema del ruolo dei consigli degli enti locali nell'ambito del complessivo progetto di riforma dell'ordinamento degli enti locali presentato dal Governo (C. 3118).

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. Testo unificato C. 825 Angela Napoli ed abb.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 170).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici (atto n. 170);

preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) il 13 gennaio 2010 ha valutato lo schema in esame favorevolmente;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alla materia «armi, munizioni ed esplosivi», riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione;

richiamati i principi e criteri di delega previsti dall'articolo 29, comma 1, della legge n. 88 del 2009 (comunitaria 2008), nonché i principi generali recati dall'articolo 2 della medesima legge;

sottolineata da una parte la necessità di tenere conto, preliminarmente, delle esigenze di sicurezza e di qualità del prodotto pirotecnico immesso sul mercato e delle conseguenti esigenze di controllo rispetto al concreto utilizzo di tali articoli ed alle modalità di vendita degli stessi;

considerata d'altra parte l'esigenza di operare – nel rispetto, da una parte, della direttiva da attuare e, dall'altra parte, dei principi e criteri direttivi della delega – un equo bilanciamento tra l'interesse collet-

tivo alla sicurezza dei consumatori e all'ordine pubblico e l'interesse dei produttori e distributori all'attività di impresa;

rilevato, sotto quest'ultimo profilo, che il provvedimento in esame prevede tra l'altro diversi gravosi oneri amministrativi a carico dei produttori, dei distributori o dei consumatori dei prodotti oggetto della direttiva;

considerato che l'articolo 2, comma 1, della legge delega elenca tra i principi e criteri direttivi di carattere generale quello della «massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi»;

evidenziato che l'attuazione di parte della delega è rimessa a provvedimenti ministeriali, per la cui adozione non sempre è previsto un termine;

segnalata l'opportunità di disciplinare direttamente con il decreto delegato tutta la materia oggetto della delega o quanto meno di individuare un termine per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione in tutti i casi in cui, come all'articolo 19, comma 4, questo non sia previsto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) tenuto conto dell'interesse all'attività di impresa, verifichi il Governo se gli obblighi posti dal provvedimento a carico

di fabbricanti, distributori e consumatori di prodotti pirotecnici siano effettivamente e sempre proporzionati agli obiettivi perseguiti dal provvedimento e funzionali al loro conseguimento: più in generale, si eviti di imporre una normativa inutilmente più rigorosa di quella prevista dalla direttiva in attuazione, anche alla luce delle scelte operate dagli altri maggiori Paesi europei, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della direttiva in attuazione, che rimette alla facoltà degli Stati membri di stabilire condizioni più restrittive per ragioni, tra le altre, di ordine pubblico, pubblica sicurezza e incolumità delle persone;

2) al fine di assicurare la necessaria chiarezza normativa, si precisi quali disposizioni in materia di prodotti esplosivi contenute nel regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono considerarsi ancora vigenti e quali invece sono abrogate a seguito dell'introduzione della disciplina di cui al provvedimento in esame;

3) si individuino termini certi per l'emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione nelle disposizioni in cui queste risultino prive degli stessi, a partire dall'articolo 19, comma 4;

e con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno che il testo venga maggiormente allineato alla direttiva in corso di recepimento, nel rispetto della legge delega, soprattutto con riferimento alla definizione e alle modalità di utilizzo degli articoli pirotecnici, inserendo, inoltre, disposizioni che assicurino l'esportazione nei confronti di paesi extraeuropei (articoli 1, 2, 3 e 4);

b) all'articolo 5, comma 1, appare necessario, alla lettera a), sostituire le parole «sedicesimo anno» con le parole «quattordicesimo anno» e, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole «muniti di

nulla osta rilasciato dal questore», le parole «ovvero in possesso del porto d'arma da fuoco»;

c) all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5, appare opportuno che venga meglio specificato il concetto di «prodotto pirotecnico a funzionamento statico», in relazione alle regole tecniche europee che definiscono la composizione della miscela esplosiva;

d) all'articolo 6 dello schema, comma 3, lettere a) e b), ed al connesso allegato II, si suggerisce di cambiare le denominazioni, definite in lettere, dei moduli di valutazione della conformità, secondo le indicazioni della direttiva 2007/23/CE;

e) all'articolo 6, si ritiene opportuna l'eliminazione del comma 4, in quanto fa riferimento, nei contenuti, all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificato interamente dall'articolo 18;

f) con riferimento all'articolo 6, per quanto riguarda gli articoli pirotecnici per veicoli – componenti dei cosiddetti *airbag* – appare opportuna la previsione di una disciplina specifica, tenuto conto che la direttiva prevede deroghe riguardo tali prodotti. Tale considerazione vale anche con riferimento al successivo articolo 12 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli);

g) per motivi di chiarezza applicativa, appare necessario specificare, in tutto il corpo del testo e, in primo luogo, nelle definizioni, che il riferimento al «distributore» è limitato al «distributore primario», ossia a colui il quale immette sul mercato italiano, per la prima volta, da un altro paese europeo, un determinato prodotto pirotecnico e che sia altresì munito di licenza di deposito;

h) all'articolo 9, al comma 2, appare opportuno aggiungere, dopo le parole «apposizione della marcatura CE», le parole «e il numero di registrazione da questi attribuito ai prodotti» mentre, al comma 5, appare opportuno sostituire le parole «o il suo rappresentante» con le parole

«oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore »;

i) l'articolo 11, commi 3 e 4, andrebbe maggiormente raccordato con le disposizioni della direttiva, nel rispetto della legge delega, con riferimento alle informazioni minime da apporre sui fuochi d'artificio circa l'impiego all'interno o all'esterno degli stessi;

l) all'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, appare opportuno, per ragioni di chiarezza applicativa, specificare che il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere effettuato solo per gli articoli che, esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni, sono destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo;

m) all'articolo 12 andrebbe aggiunto il seguente comma: « 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, a patto che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova »;

n) in merito all'articolo 13, appare opportuno che, nel decreto attuativo di cui al comma 5 dell'articolo 14, vengano, altresì, definite le modalità di identificazione univoca, secondo i principi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 13. Conseguentemente, andrebbe espunto dal testo il rinvio all'allegato 5;

o) all'articolo 14, appare necessario rinviare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati al decreto previsto al comma 5 e, in tali sensi, riformulare l'articolo, precisando che, il registro previsto al comma 4 è quello di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

p) all'articolo 15, valuti il Governo se riformulare il testo in maniera maggiormente conforme a quanto prescritto dalla direttiva in esame, nel rispetto della legge delega;

q) all'articolo 16 si consideri l'opportunità di eliminare, al comma 2, le parole « o per l'ambiente »;

r) all'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità che venga prevista la raccolta dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, da mettere a disposizione degli interessati;

s) all'articolo 18, appare opportuno allineare le disposizioni con i diversi limiti di età di cui all'articolo 5 dello schema, ove modificati dal Governo;

t) all'articolo 18, comma 5, appare opportuno distinguere, in relazione alla gravità della condotta, le due ipotesi, concernenti, l'una, produzione, commercio, importazione ed esportazione di tali prodotti, e l'altra, detenzione, impiego, smaltimento;

u) al comma 7, lettera c), appare opportuno prevedere la data di scadenza per i fuochi solo se tale obbligo sia già sussistente mentre dovrà essere sempre apposto (come espressamente previsto dalla direttiva) l'anno di produzione;

v) all'articolo 18, appare opportuna la soppressione del comma 8;

z) all'articolo 19, appare opportuno, al comma 1, sopprimere il secondo periodo e, al comma 3, e sostituire le parole « ed al trasporto sicuro e oltre che » con la seguente: « nonché »; al comma 4, assicurare una maggiore uniformità con il principio di delega previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera c) della legge n. 88 del 2009; e riformulare l'articolo con riferimento ai termini per lo smaltimento delle giacenze e ai periodi transitori in cui si potrà produrre o importare in Italia prodotti già riconosciuti con la vecchia normativa (ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

ALLEGATO 2

**Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo
del comune e della provincia (C. 588 Tassone).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.1. Amici, Bressa, Zaccaria, D'Antona, Ferrari, Bordo, Fontanelli, Giovanelli, Minniti, Lo Moro, Naccarato, Vassallo, Pollastrini, Dal Lago, Luciano Dussin, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 2-bis. Se la mozione di sfiducia di cui al comma 2 è motivata sulla base di

impedimenti relativi alla sfera personale del sindaco o del presidente della provincia o di limitazioni conseguenti a provvedimenti giudiziari emanati nei loro confronti, la sua approvazione non comporta le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora essa preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In caso contrario, assumono le funzioni, rispettivamente, il vice sindaco o il vice presidente della provincia in carica.

2-ter. Decorso il termine di dodici mesi dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, si procede allo scioglimento dell'ente, al fine di consentire il rinnovo del medesimo nei tempi previsti dalla normativa vigente ».

1.2. Tassone, Mannino.